



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*



Commissione Nazionale Formazione Continua

# LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE SALUTE

---

«La Commissione nazionale per la formazione continua e l'evoluzione normativa del sistema ECM dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 ai Manuali operativi»



# ***Auditorium della tecnica***

Secondo la definizione di Wikipedia «la tecnica (dal greco τέχνη [téchne], "arte" nel senso di "perizia", "saper fare", "saper operare") è l'insieme delle norme applicate e seguite in un'attività, sia essa esclusivamente intellettuale o anche manuale.

[...]

La tecnica implica l'adozione di un metodo e di una strategia nell'identificazione precisa degli obiettivi e dei mezzi più opportuni per raggiungerli.»

Pertanto la tecnica consente il superamento di una dimensione meramente nozionistica, mettendo a sistema le conoscenze e consentendo di tramutarle in competenze.



## Commissione nazionale per la formazione continua

La Commissione nazionale per la formazione continua, organo di governo del sistema ECM, è stata **ricostituita con Decreto del Ministro della Salute del 7 agosto 2015 e s.m.i. e si è insediata il 9 dicembre 2015.**

Essa si avvale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza, del **supporto amministrativo-gestionale dell'Agencia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)**, che cura, ai sensi della legge 244 del 2007, la gestione amministrativa del programma nazionale ECM e il supporto alla Commissione nazionale ed a tutti i suoi organismi ausiliari e che costituisce, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Stato-regioni del 2007, la «casa comune», il punto di riferimento nazionale dove si collocano tutte le funzioni che sono di utilità e supporto all'unitarietà del sistema.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

La Commissione nazionale per la formazione continua è composta secondo una rappresentanza tale da favorire e stimolare la condivisione delle competenze e delle responsabilità in materia tra i soggetti istituzionali coinvolti, ovvero Ministero della Salute, AGENAS, Regioni e Province autonome, nonché Ordini, Collegi e Associazioni professionali, quali Enti pubblici previsti dal nostro ordinamento giuridico con compiti di garanzia e tutela dei cittadini. L'art. 16-ter del D.Lgs. 502 del 1992 ed i vigenti Accordi Stato-Regioni prevedono, tra l'altro, che la Commissione **definisca, con programmazione pluriennale, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi** che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, **gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione** predisposti a livello regionale nonché i **criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative**. La Commissione definisce altresì i **requisiti per l'accreditamento** dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla **verifica della sussistenza dei requisiti stessi**, vigilando, anche attraverso i propri organismi ausiliari, sull'attuazione di quanto previsto.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

Ai sensi della vigente normativa, il Ministro della salute è il Presidente della Commissione, mentre Il Coordinatore della Commissione Salute e il Presidente della F.N.O.M.C.eO. sono di diritto Vice Presidenti. Inoltre, sono componenti di diritto della Commissione nazionale:

- a) il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute;
- b) il Direttore generale di AGENAS;
- c) il Segretario della Commissione nazionale.

Oltre ai componenti di diritto vi sono anche altri 30 componenti, così individuati:

- a) **sette esperti sono designati dal Ministero della Salute**, di cui due componenti sono proposti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- b) **otto esperti sono designati dalla Conferenza** Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) **quindici esperti** sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie.



## **IL COMITATO DI PRESIDENZA**

I documenti da analizzare e discutere da parte della Commissione nazionale, dopo essere stati istruiti dalle sezioni, dai gruppi di lavoro o dagli organismi ausiliari, vengono sottoposti previamente al Comitato di Presidenza, che coordina e indirizza le attività delle Commissione nazionale e delle sue Sezioni, approva l'ordine del giorno delle riunioni della Commissione nazionale e coordina la predisposizione della relazione annuale e la progettazione del Programma nazionale ECM.

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente e dai Vicepresidenti della Commissione nazionale;
- b) dal Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute;
- c) dal Direttore generale di AGENAS;
- d) dal Segretario della Commissione nazionale;
- e) dal Responsabile dell'Osservatorio nazionale.

Ai lavori del Comitato di Presidenza possono partecipare anche il Coordinatore del Comitato tecnico delle Regioni e il Presidente del COGEAPS, così come, su richiesta del Comitato stesso, i Coordinatori delle Sezioni della Commissione nazionale, il Coordinatore del Comitato di Garanzia ed i Presidenti delle Federazioni Nazionali



## **Articolazione della Commissione nazionale**

L'Accordo Stato-regioni del 2017 ha confermato l'articolazione della Commissione nazionale per la formazione continua **in 5 sezioni tematiche**, che, analogamente a quanto accade per i lavori della Camere del nostro Parlamento, **analizzano ed istruiscono in sede referente** atti e provvedimenti al fine di consentirne la discussione e l'approvazione finale nelle sedute plenarie della Commissione nazionale





## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

...ed in più sono stati istituiti 4 gruppi di lavoro su specifiche tematiche che la Commissione ha ritenuto meritevoli di specifica attenzione

### **LIBERE PROFESSIONI**

Istituito al fine di individuare gli obiettivi formativi per i liberi professionisti e valutare le attività prodotte dalle altre Sezioni della Commissione per conformarle alle attività dei liberi professionisti, nonché per individuare eventuali ulteriori modalità di acquisizione dei crediti ECM per i liberi professionisti

### **DOSSIER FORMATIVO**

Istituito al fine di regolamentare e mettere a regime il funzionamento operativo del Dossier Formativo, inteso come strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo professionista (dossier individuale) o del gruppo di lavoro di cui fa parte (dossier di gruppo)

### **PROFESSIONI CARENTI DI OFFERTA FORMATIVA**

Istituito al fine di individuare e monitorare eventuali professioni sanitarie con minore offerta formativa e proporre possibili soluzioni per colmare il fabbisogno formativo di tali professioni

### **PROFESSIONISTI NON ISCRITTI A ORDINI, COLLEGI E ASSOCIAZIONI**

Istituito al fine soddisfare, sia pure temporaneamente, le lacune che il sistema registrava in assenza della legge istitutiva degli ordini, per assicurare loro le stesse condizioni, principalmente a livello di certificazione, previste per i professionisti regolati dalla legge





## **Organismi ausiliari della Commissione Nazionale**

- **L'Osservatorio Nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità**, che, tra l'altro, vigila sulla qualità dei contenuti degli eventi formativi e verifica la coerenza degli eventi realizzati con gli obiettivi formativi programmati anche al fine di promuovere lo sviluppo di nuove e più efficaci metodologie di valutazione dei percorsi formativi e supportare le valutazioni di qualità delle attività formative compiute dai provider. L'Osservatorio attuale è composto da **12 persone, esterne alla Commissione nazionale, di comprovata esperienza nel campo della formazione e della valutazione di qualità**, designate dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Comitato di presidenza della Commissione nazionale.
- Il **Comitato di Garanzia per l'indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità**, nominato con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale e composto da **cinque componenti, individuati tra i componenti della Commissione stessa** su indicazione del Comitato di Presidenza che, tra l'altro, ha le funzioni di vigilare sull'indipendenza dei contenuti formativi degli eventi da interessi commerciali e sulla corretta applicazione della normativa ECM in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interesse anche attraverso verifiche in loco nelle sedi dei provider e degli eventi formativi.
- Il **Comitato tecnico delle Regioni**, composto da esperti proposti da ciascuna Regione e provincia Autonoma, che, tra l'altro, supporta la Commissione nell'attività di armonizzazione del sistema nazionale con i sistemi regionali.



I componenti degli organismi ausiliari, delle Sezioni, dei Gruppi di lavoro e i componenti di diritto della CNFC, svolgono l'attività **a titolo esclusivamente onorifico**.

Gli altri componenti percepiscono invece un 'gettone' di presenza pari a 30 euro per un totale annuo massimo di 240 euro qualora partecipino a tutte le 8 sedute previste.



# La responsabilità dei diversi attori del Sistema ECM

Dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017

Art. 18

*(Osservatorio nazionale)*

1. L'Osservatorio nazionale:

- a) vigila sulla qualità dei contenuti degli eventi formativi;
- b) verifica la coerenza degli eventi realizzati con gli obiettivi formativi programmati;
- c) relaziona alla Commissione nazionale sui flussi di offerta e domanda formativa avvalendosi dell'Anagrafe nazionale;
- d) rileva i dati costitutivi del *report* annuale nazionale sullo stato di attuazione del Programma nazionale E.C.M.;
- e) promuove ricerche sui criteri e le modalità per l'avvio e lo sviluppo di nuove e più efficaci metodologie di valutazione dei percorsi formativi;
- f) elabora pareri e proposte alla Commissione nazionale sulle materie di propria competenza;
- g) supporta le valutazioni di qualità delle attività formative compiute dai *provider* in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di formazione.



# La responsabilità dei diversi attori del Sistema ECM

Dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017

Art. 19

*(Comitato di garanzia)*

1. Il Comitato di garanzia:

- a) vigila sull'indipendenza dei contenuti formativi degli eventi da interessi commerciali;
- b) monitora i piani formativi e i singoli eventi formativi;
- c) vigila sulla corretta applicazione della normativa E.C.M. in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interesse anche attraverso verifiche *in loco* nelle sedi dei *provider* e degli eventi formativi;
- d) istruisce i procedimenti di verifica nei confronti dei *provider*;
- e) elabora pareri e proposte alla Commissione nazionale sulle materie di propria competenza.

2. Il Comitato di garanzia è nominato con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale ed è composto da cinque componenti, individuati tra i componenti della Commissione stessa su indicazione del Comitato di Presidenza, e da un segretario individuato dal Segretario della Commissione nazionale tra il personale della Segreteria E.C.M.



# La responsabilità dei diversi attori del Sistema ECM

Dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017

## Art. 23

### *(Comitato Tecnico delle Regioni)*

1. Salvo quanto previsto all'art 8 comma 1 lettera c), il C.T.R. offre supporto alla Commissione nazionale, nell'ambito dei lavori delle Sezioni in cui si articola la Commissione stessa, nell'attività di armonizzazione del sistema nazionale e dei sistemi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il C.T.R. fornisce parere non vincolante alla Commissione nazionale per le determinazioni di carattere programmatico, normativo e prescrittivo che hanno ricadute sugli enti accreditanti regionali e provinciali. Il C.T.R. partecipa inoltre al procedimento di verifica degli eventuali *Manuali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi* ai sensi dell'art. 47 del presente Accordo.



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## Attività di verifica sui provider

Allo stato attuale **i provider accreditati dalla Commissione nazionale sono quasi 1.100**, di cui circa la metà accreditati standard, ovvero provider che esercitano l'attività da più di due anni e che hanno superato positivamente la visita di verifica *in loco* da parte della Commissione nazionale, volta a verificare direttamente presso la sede del provider o dell'evento accreditato la sussistenza dei requisiti minimi per l'accREDITamento, l'indipendenza dei contenuti formativi degli eventi ECM dagli interessi commerciali presenti nell'area sanitaria, nonché la coerenza delle attività formative svolte con gli obiettivi formativi. In adempimento al mandato ricevuto all'atto dell'insediamento, la nuova Commissione, **al fine di garantire standard elevati di qualità dell'offerta formativa e monitorare il corretto svolgimento degli eventi accreditati, ha incrementato le visite di verifica sul territorio**, anche attraverso i suoi organismi ausiliari. Difatti, nel processo di trasformazione in corso del sistema sanitario, la definizione di una offerta formativa adeguata ai bisogni delle diverse professioni deve essere necessariamente accompagnata da strumenti e meccanismi di verifica efficaci per colpire coloro che non rispettano gli obblighi previsti dalla normativa, anche a tutela di chi rispetta le regole.



## **Regole ECM per triennio 2017-2019**

Per la prima volta, nel rispetto di quanto programmato al momento dell'insediamento, la vigente Commissione nazionale per la formazione continua ha **approvato le nuove regole per l'individuazione dell'obbligo formativo in materia di ECM prima dell'inizio di un nuovo triennio formativo (2017-2019)**, così come sono stati resi operativi fin dall'inizio del triennio formativo i **nuovi criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM**, approvati non solo dalla Commissione nazionale per la formazione continua a fine 2016, ma anche dall'Accordo Stato-regioni in materia di formazione nel settore salute, sancito in Conferenza Stato-regioni il 2 febbraio 2017. **L'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi**, come nel triennio precedente, dei quali il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisirne in qualità di discente almeno il 40%. Sono comunque previste agevolazioni per eventuali esoneri, esenzioni ed altre riduzioni, quali ad esempio quelle legate al numero dei crediti acquisiti nel triennio precedente o alla costruzione e/o realizzazione del dossier formativo. Inoltre, fermo restando il principio della continuità della formazione, è stata confermata la possibilità, già deliberata dalla Commissione a luglio 2016 per quanto concerne il precedente triennio formativo, di **acquisizione flessibile dei crediti senza limiti annuali** anche per tutto il nuovo triennio.



## NUOVO ACCORDO 2017

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato, il 2 febbraio u.s., **il nuovo Accordo sull'ECM dal titolo "La formazione continua nel settore salute"**, frutto del lavoro sinergico e proficuo portato avanti nell'ultimo anno dalla Commissione nazionale per la formazione continua con tutti gli attori del sistema e con il supporto gestionale-amministrativo di AGENAS.

Linee guida sono state la **semplificazione del sistema con meno burocrazia per i professionisti e i provider e un ECM più agile per la scelta dei singoli, aggiornando la normativa alle più recenti riforme in materia di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi.**

Il nuovo testo, composto da 98 articoli, raccoglie e rende organiche le regole contenute nei precedenti Accordi in materia di formazione continua, puntando ad **elevare il livello della qualità della formazione erogata ed a migliorare le performance del nostro servizio sanitario, con l'intento di favorire una costante crescita culturale di ogni risorsa impegnata nel sistema salute.** Per migliorare le performance del nostro servizio sanitario nazionale, difatti, dobbiamo garantire una costante crescita culturale di ogni risorsa impegnata nel sistema salute, ed oggi la formazione è l'arma migliore a nostra disposizione per affrontare con successo le sfide del futuro prossimo.





## NUOVO ACCORDO 2017

Il documento, nel quale **si chiarisce ulteriormente la ripartizione della competenze amministrative tra Stato e Regioni**, assegnando allo Stato la definizione degli standard minimi di qualità (che devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale) e alle Regioni l'individuazione dei requisiti ulteriori di qualità (al fine di stimolare la competizione tra i diversi sistemi per il raggiungimento di livelli di eccellenza), ha anche lo scopo di **razionalizzare e sistematizzare le fonti di regolazione amministrativa del sistema ECM, garantendo al contempo un'uniforme applicazione dei principi** regolanti la materia su tutto il territorio nazionale e un costante monitoraggio della qualità dell'attività formativa. Il testo dell'Accordo contiene, rispetto ai precedenti accordi, elementi di innovazione, quali ad esempio le **previsioni in tema di conflitto di interessi**, ed ha recepito in diversi articoli le novità legislative in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione. Viene specificato, in particolare, il concetto di conflitto d'interessi in tale materia, che è definito come «ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l'interesse primario consistente nell'obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute».



## **IL DOSSIER FORMATIVO**

La Commissione nazionale ha poi approvato, nella seduta del 4 novembre 2016, una specifica delibera, poi integrata con la delibera del 14 dicembre 2017, che implementa, per il professionista sanitario, lo strumento del **dossier formativo**, che è espressione della programmazione dell'aggiornamento continuo nel tempo, nel rispetto della **coerenza della formazione rispetto alla professione ed al profilo di competenze nell'esercizio professionale quotidiano**.

**Tale dossier, facendo seguito alla precedente fase di sperimentazione a livello individuale, potrà essere definito anche dal gruppo di appartenenza (Azienda sanitaria, Federazione, Ordine, collegio o Associazione) di ciascun professionista sanitario. In tal caso, esso deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento, tenendo sempre conto della necessità della coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario (o il gruppo di appartenenza) programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali.**



## IL DOSSIER FORMATIVO

Il dossier formativo vuole essere uno strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e dovrebbe contribuire ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider, **consentendo anche ai gruppi organizzati di poter orientare la formazione dei professionisti sanitari appartenenti a tali gruppi.**

La nuova delibera in materia costituisce una vera svolta nella programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore (dossier individuale) o del gruppo di cui fa parte (dossier di gruppo). Punti qualificanti dello strumento sono la **possibilità di creare una vera e propria "agenda" formativa del singolo professionista e l'opportunità di costruire un percorso di gruppo che aiuti la crescita professionale in una logica di lavoro di squadra.**

Il nuovo impulso dato all'implementazione del dossier formativo, inoltre, sarà certamente di stimolo per la **programmazione della formazione**, così come la creazione di reti informative, per puntare ad un "cambiamento di prospettiva" nel rapporto tra professionista sanitario e formazione continua, non più interpretata dal professionista semplicemente come un obbligo bensì come un diritto di cui avvalersi e da cui possono discendere ulteriori diritti.



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## IL DOSSIER FORMATIVO

Il dossier formativo andrà costruito dal **professionista sanitario, che dovrà accedere e registrare il proprio profilo professionale sul sito del COGEAPS** e avrà la possibilità di impostare il proprio dossier identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, che sarà possibile scegliere attraverso appositi menù a tendina, nel rispetto del **limite massimo di 10 obiettivi totali in cui ricomprendere lo sviluppo formativo triennale.**

La delibera della CNFC prevede, nello specifico, un **bonus di 10 crediti** sull'obbligo formativo triennale 2017-2019 per la presentazione del dossier individuale o per l'inserimento del professionista in un dossier di gruppo se il dossier viene creato nei primi due anni del triennio e fino ad un massimo di ulteriori **20 crediti di bonus**, assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità del dossier con il proprio profilo professionale e di coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.



## IL DOSSIER FORMATIVO

Ad oggi gli obiettivi formativi previsti dall'Accordo Stato-Regioni si suddividono in tre aree:

a) **obiettivi formativi tecnico-professionali:** finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza;

b) **obiettivi formativi di processo:** finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono dunque ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione;

c) **obiettivi formativi di sistema:** finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali.



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## **IL DOSSIER FORMATIVO**

Per ottenere maggiori informazioni sul dossier formativo ECM, si invita a visitare il seguente sito da cui è possibile accedere al canale youtube di AGENAS per visionare il video informativo ed alle guide utente per dossier formativo individuale e di gruppo predisposte dall'apposito gruppo di lavoro della Commissione nazionale per la formazione continua, con il supporto del COGEAPS e di AGENAS.

[www.agenas.it/dossierformativoecm.it](http://www.agenas.it/dossierformativoecm.it)



## **II «Manuale per l'accreditamento degli eventi»**

Dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017

s) *«Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.»*: la disciplina nazionale stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua relativa ai requisiti minimi e *standard* di accreditamento dei *provider* e alla disciplina generale sugli eventi E.C.M.;

Art. 45

*(Requisiti nazionali minimi per l'accreditamento provvisorio)*

4. La disciplina esecutiva relativa ai requisiti minimi richiesti per l'accreditamento è prevista dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*.



## **Il «Manuale per l'accreditamento degli eventi»**

### **■ Contiene:**

- Lista obiettivi formativi
- Indicazioni sul programma evento, docenti, responsabili scientifici, verifica apprendimento, valutazione della qualità, conflitto di interessi, pubblicità, sponsorizzazioni, attestati, durata, sedi, MNC, eventi all'estero, etc.
- Requisiti minimi provider (Allegato A)
- Modelli documentazione (Allegato B e C)
- Modalità calcolo eventi FAD (Allegato D)
- Specifiche su FSC (Allegato E)
- Specifiche tecniche e funzionali FAD (Allegato F)





## **Il «Manuale per l'accreditamento degli eventi»**

- **Obiettivi formativi tecnico-professionali**

Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività.

Gli eventi che programmano il loro conseguimento sono specificatamente rivolti alla professione di appartenenza o alla disciplina.



## **Il «Manuale per l'accREDITamento degli eventi»**

### **▪ Obiettivi formativi tecnico-professionali (3/4)**

29. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment

34. AccredITamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

35. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

36. Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza



## **Il «Manuale per l'accreditamento degli eventi»**

### **▪ Obiettivi formativi tecnico-professionali (4/4)**

37. Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell'informazione

38. Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti



## **Il «Manuale per l'accreditamento degli eventi»**

### **▪ Novità**

#### Par. 4.3 «Durata e sede dell'evento»

- Prevista la possibilità di includere nella «Durata» anche il tempo dedicato alla verifica dell'apprendimento nel caso in cui si tratti la produzione/elaborazione di un documento o la realizzazione di un progetto o nel caso in cui, negli eventi residenziali o sul campo, vengano condivisi con i partecipanti gli esiti della valutazione, potendosi includere, in tal caso, anche il tempo dedicato alla discussione dei risultati delle prove di verifica da parte del docente e/o del responsabile scientifico con i discenti (per la durata massima del 10% della durata effettiva dell'evento).



# Il «Manuale per l'accREDITAMENTO degli eventi»

## ▪ **Novità**

### Par. 4.5 «Docenti e moderatori dell'evento»

- Nel caso in cui la prova di verifica dell'apprendimento sia il questionario e nel caso in cui la partecipazione alla stesura del questionario da parte del docente non sia stata superiore al 25% dell'intero questionario (misurabile dalla relazione del responsabile scientifico dell'evento in cui sia identificabile la partecipazione alla stesura del questionario da parte del singolo docente) è consentito al docente prendere parte all'evento come discente con le medesime condizioni previste, tuttavia nella valutazione dell'apprendimento dovranno essere escluse (dal conteggio delle risposte corrette) tutte le risposte date alle domande che erano state predisposte dal docente stesso.



## **Art. 47.**

### ***Manuali regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento***

1. I requisiti per l'accreditamento stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano sono descritti nei *Manuali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* qualora si discostino dai requisiti del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*.

2. I Manuali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano non possono derogare, se non nei limiti di cui al seguente comma 3, alla disciplina prevista dal presente Accordo e dal *Manuale nazionale* relativa:

- a) ai requisiti minimi e *standard* di accreditamento;
- b) all'indipendenza del contenuto formativo da influenze commerciali;
- c) ai criteri per il riconoscimento dei crediti, anche maturati all'estero;
- d) alla corretta trasmissione dei dati relativi al riconoscimento dei crediti tramite traccia elettronica unica;
- e) alle violazioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono il loro eventuale Manuale al C.T.R. indicando i requisiti oggettivamente idonei ad elevare la qualità dell'offerta formativa rispetto agli *standard* minimi nazionali.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

4. Il C.T.R. valuta le differenze dei Manuali rispetto al *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.* ed esprime parere alla Commissione nazionale, la quale comunica la propria decisione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano interessate.

5. La Commissione nazionale verifica il contenuto dei Manuali e può chiedere chiarimenti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ove ritenga che tali Manuali non rispettino i requisiti minimi previsti dal presente Accordo e dal *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono fornire tali chiarimenti entro 30 giorni dalla richiesta e, comunque, devono adeguare i rispettivi Manuali ai requisiti minimi previsti dal presente Accordo e dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M..

6. Fino all'approvazione dei Manuali, i provider regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono accreditati dai rispettivi enti accreditanti territoriali secondo la disciplina prevista dal presente Accordo e dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M.



# **Il «Manuale del professionista sanitario»**

Dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017

u) *«Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario»*: la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario;

5. L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere, secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, gli esoneri, le esenzioni e i crediti acquisiti tramite formazione individuale previa presentazione, da parte del professionista sanitario, della relativa documentazione. I professionisti trasmettono i dati al Co.Ge.A.P.S. che, tramite strumenti informatici, ne consente la registrazione agli Ordini, Collegi e Associazioni professionali di riferimento. Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni, su richiesta, possono delegare funzioni operative al Co.Ge.A.P.S.





## **Il «Manuale del professionista sanitario»**

### **■ Contiene:**

- Diritti e obblighi
- Destinatari e decorrenza obbligo
- Certificazione, attestazione
- Formazione individuale, attività di ricerca, all'estero, autoformazione
- Esoneri, esenzioni



## **II «Manuale del professionista sanitario»**

### **▪ Novità**

Par 3.4 «Formazione individuale all'estero»

- Riconoscimento del 100% dei crediti se è stata svolta attività formativa presso un ente estero di formazione (di rilievo internazionale; che ha il fine istituzionale di formazione la ricerca o l'erogazione di prestazioni sanitarie; assenza di conflitto di interessi; con sede in una delle nazioni indicate dalla CNFC)



# **Il «Manuale del professionista sanitario»**

## ▪ **Novità**

Par 3.5 «Autoformazione»

- Aumento dal 10% al 20% dei crediti nel triennio formativo 2017/2019



## **II «Manuale del professionista sanitario»**

### **▪ Novità**

Par 3.6 «Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale»

- I professionisti devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza



# **Il «Manuale del professionista sanitario»**

## **▪ Novità**

### Par 4.2 «Esenzioni»

- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero



# I canali di «Comunicazione» - CNFC

Professionisti sanitari → [ecm.professionistisanitari@agenas.it](mailto:ecm.professionistisanitari@agenas.it)

Assistenza tecnico-operativa ai provider → [helpdesk@agenas.it](mailto:helpdesk@agenas.it)

Quesiti di carattere generale per altri soggetti → [ecm@agenas.it](mailto:ecm@agenas.it)

Quesiti di Provider ECM 'Regionali' → [ecmregioni@agenas.it](mailto:ecmregioni@agenas.it)

Modifiche/Variazioni eventi e richieste ufficiali alla CNFC → **Funzione «Comunicazioni», disponibile per ogni provider sul sito ECM di AGENAS**

PEC → [ecm@pec.agenas.it](mailto:ecm@pec.agenas.it)



# Scheda di valutazione Eventi



## Scheda di valutazione evento FAD

Titolo del programma \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Nome del Provider \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

1. Come valuta la **rilevanza** degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento?

Non rilevante				Molto rilevante
1	2	3	4	5

2. Come valuta la **qualità** educativa di questo programma FAD?

Insufficiente				Eccellente
1	2	3	4	5

3. Come valuta la **utilità** di questo evento per la sua formazione/aggiornamento?

Insufficiente				Molto utile
1	2	3	4	5

4. Il **tempo** che ha dedicato ad acquisire le informazioni contenute in questo programma FAD rispetto alle \_\_\_\_\_ ore previste. È stato :

Molto inferiore	Poco inferiore	Uguale al previsto	Poco superiore	Molto superiore
1	2	3	4	5

5. Questo programma FAD è stato preparato con il supporto di \_\_\_\_\_ (e di \_\_\_\_\_).  
Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non corrette **per influenza dello sponsor** o altri interessi commerciali ?

No				Molto e rilevanti *
1	2	3	4	5

\* In caso di risposte "si rilevante" o "molte" si prega di indicare qualche esempio.

\_\_\_\_\_

Se lo ritiene opportuno potrà inviare copia di questa scheda, con particolare riferimento al punto 5, oltre che al Provider, anche a:

[ecmfeedback@agenas.it](mailto:ecmfeedback@agenas.it)

Casella email per le segnalazioni, da parte del discente di un evento, relative all'influenza dello sponsor o ad altre circostanze relative all'evento riguardo alle quali si ritiene opportuno informare la Commissione nazionale per la formazione continua:

# ecmfeedback@agenas.it



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*



[www.agenas.it](http://www.agenas.it)

[ECM: ape.agenas.it](http://ape.agenas.it)





*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

